

**Allegato A)**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE (CLORURO DI SODIO MINERALE) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, PROVINCIALI E STATALI – PERIODO 1 giugno 2007 - 31 maggio 2009.**

GARA: “FORNITURA CLORURO DI SODIO MINERALE AD USO STRADALE PER IL PERIODO 1 GIUGNO 2007 - 31 MAGGIO 2009” – **Codice CUPAT 221000030**

- Procedura d'aggiudicazione ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.: procedura aperta per un importo totale a base d'appalto di Euro 2.790.000,00 (duemilionesettecentonovantamila/00) al netto di I.V.A. per una quantità presunta di 31.000,00 (trentunomila) tonnellate. L'impresa dovrà indicare i prezzi unitari offerti al kg per il sale da consegnare in forma sfusa e per il sale da consegnare in sacchi e l'importo complessivo offerto per la fornitura (22.500,00 tonnellate di sale in forma sfusa e 8.500,00 tonnellate di sale in sacchi). L'aggiudicazione verrà disposta favore del concorrente che avrà presentato l'importo complessivo più basso.

- Quantità presunta complessiva da fornire: circa 31.000,00 tonnellate da consegnare per circa il 72,5 % (22.500,00 tonnellate) in forma sfusa e il rimanente circa 27,5 % (8.500,00 tonnellate) in sacchi da kg. 25. Le Amministrazioni contraenti si riservano comunque la facoltà di variare le suddette percentuali in funzione delle necessità contingenti e conseguenti all'andamento stagionale. La quantità presunta complessiva è orientativa e potrà essere variata dalle Amministrazioni contraenti sia in aumento che in diminuzione a seconda dell'andamento stagionale senza che la Ditta fornitrice possa trarne motivo per richiedere variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti.

**CLAUSOLE CONTRATTUALI**

**Premesso:**

1. che, nel presente documento ed in tutti i suoi allegati, ai seguenti termini viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

Committente: la società Informatica Trentina S.p.A. con sede in via G. Gilli n. 2 – 38100 - Trento – Italia.

Amministrazione/i contraente/i: la Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti strumentali della medesima (ivi compresa la Società Informatica Trentina S.p.A. e le Società da essa controllate) e/o gli Enti Locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale e/o comunque gli altri enti individuati dalla Provincia Autonoma di Trento per la partecipazione alle iniziative di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.

- Concorrente: un'Impresa o un R.T.I. o un Consorzio che partecipa alla gara.
- Aggiudicataria e/o Ditta fornitrice e/o Impresa: l'Impresa o il RTI o il Consorzio cui è aggiudicata la fornitura.
- Parti: la Committente, l'Aggiudicataria, le Amministrazioni e/o gli altri Enti contraenti.
- Bando di Gara: bando di gara spedito dalla Committente in data 30/03/2007 all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee.
- Capitolato Speciale d'Appalto: il presente documento, allegato n. A alle "Norme per la partecipazione alla gara", compreso di tutti i suoi allegati, nonché dei documenti ivi richiamati.
- Convenzione: l'atto che sarà stipulato tra la Committente e l'Aggiudicataria, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, delle Norme per la partecipazione alla Gara e dell'offerta economica dell'Aggiudicataria, a disciplina degli obblighi stabiliti in capo alle Parti.
- Ordine di Fornitura: documento con il quale le Amministrazioni manifestano la loro volontà di approvvigionarsi del sale.
- Data Ordine: si intende la data di invio con modalità telematica all'Aggiudicataria dell'Ordine di fornitura.
2. che l'art. 39 bis della legge della Provincia di Trento del 19 luglio 1990, n. 23, al fine di assicurare l'economicità e razionalizzare gli acquisti di beni e servizi della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia, ha assegnato alla Giunta Provinciale i poteri di:
    - a) definire convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli Enti funzionali;
    - b) costituire consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli Enti funzionali;
    - c) provvedere al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato;
  3. che sempre sulla base dell'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale, nel rispetto dei loro ordinamenti, hanno la facoltà di partecipare alle iniziative di cui allo stesso art. 39 bis;
  4. che con la delibera n. 1211 emessa in data 23 maggio 2003 dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, è stato deciso di procedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, alla razionalizzazione degli acquisti di

- beni e servizi da parte della Provincia e degli Enti funzionali della Provincia e degli Enti locali e degli altri Enti pubblici operanti sul territorio provinciale che vi aderiranno;
5. che, i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni contraenti e l'Aggiudicataria attraverso l'emissione degli Ordini di fornitura da parte delle predette Amministrazioni; nei predetti Ordini saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
  6. che, la Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione del fornitore del sale ad uso stradale (cloruro di sodio minerale) per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali e delle strade statali attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario ed indetta con bando spedito alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 30/03/2007;
  7. che, l'Aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente "Capitolato Speciale d'Appalto" e dai suoi allegati, nonché dal "Bando di gara", dalle "Norme per la partecipazione alla gara" e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

#### **Art. 1**

### **OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La "Convenzione" per la fornitura di sale ad uso stradale, di cui il presente Capitolato Speciale è parte integrante, deve essere intesa come contratto di somministrazione a cui si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente capitolato, la disciplina contenuta nel codice civile, artt. 1559 e ss.
2. Per la particolare natura di imprevedibilità dell'andamento meteorologico, l'entità della fornitura di sale si intende pattuita in relazione al fabbisogno delle Amministrazioni contraenti per il periodo 1 giugno 2007 - 31 maggio 2009. Per questo la quantità complessiva di sale stimata [circa 31.000,00 tonnellate da consegnare per circa il 72,5 % (22.500,00 tonnellate) in forma sfusa e il rimanente circa 27,5 % (8.500,00 tonnellate) in sacchi da kg. 25] posta a base di gara è presunta e non costituisce il limite massimo della somministrazione, ma durante l'esecuzione del contratto può essere variata dalle Amministrazioni contraenti in aumento o in diminuzione in relazione all'andamento stagionale delle condizioni atmosferiche, senza che la Ditta fornitrice possa trarne motivo per richiedere variazioni dei prezzi offerti o risarcimenti per danni patiti.
3. A titolo indicativo la previsione della quantità di sale da ordinare per ogni stagione invernale è la seguente:
  - stagione invernale 2007- 2008: 10.500,00 tonn. di sale sfuso e 4.000,00 tonn. di sale in sacchi;
  - stagione invernale 2008-2009: 12.000,00 tonn. di sale sfuso e 4.500,00 tonn. di sale in sacchi.
4. L'offerta dell'Aggiudicataria rimane valida fino al 31 maggio 2009.

**Art. 2**  
**NORME TECNICHE**

1. Dovrà essere fornito cloruro di sodio di origine minerale (salgemma) a granulometria controllata, e lo stesso dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche:

**A) CARATTERISTICHE GRANULOMETRICHE:**

Fasce granulometriche	Percentuale passante	
	Min	Max
> 5,00 mm		0 %
Da 3,15 a 5,00 mm	5 %	25 %
Da 0,80 a 3,15 mm	60 %	75 %
Da 0,16 a 0,80 mm	8 %	30 %
0,16 mm	< 5 %	

**B) CARATTERISTICHE FISICHE:**

Umidità:	Non superiore a 0,3 %
Valore pH:	Compreso fra 5 e 10
Peso specifico:	Compreso fra 1.00 e 1.30 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità:	Minimo 350 gr/litro a 0°

**C) CARATTERISTICHE CHIMICHE:**

Sostanza attiva	non inferiore al 98 %
Parti insolubili:	massimo 2 %
Anti-impaccante:	200 p.p.m.

2. Le caratteristiche fisiche del prodotto sfuso ed in sacchi devono essere tali da garantire l'assenza di processi di agglomerazione per un periodo di due anni.
3. La Ditta fornitrice assume la responsabilità di risarcire l'eventuale danno causato dall'agglomerazione all'interno del silo e si impegna a ripristinare a proprie spese la perfetta funzionalità del silo stesso.
4. Qualora si presentino processi di agglomerazione in relazione al prodotto in sacchi lo stesso sarà restituito e sostituito con spese a totale carico della Ditta fornitrice.

**Art. 3**  
**CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE E CONTROLLI**

1. Le caratteristiche dei prodotti da fornire dovranno corrispondere a quanto riportato nel precedente articolo 2.
2. In ogni caso, all'atto della consegna il personale allo scopo incaricato dalle Amministrazioni contraenti avrà la facoltà di verificare l'idoneità del sale e procedere all'accettazione (verifiche a campione).
3. Qualora la merce fornita non corrisponda esattamente alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 2, saranno applicate le riduzioni di prezzo di cui al successivo art. 5.

4. Le Amministrazioni contraenti, in qualsiasi momento, si riservano la facoltà di procedere al prelievo di campioni di cloruro di sodio in contraddittorio con la Ditta fornitrice, per il successivo inoltro presso laboratori di analisi accreditati, restando a carico della Ditta fornitrice stessa tutti gli oneri e le spese per le corrispondenti prove ed esami. Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni prelevati nei locali indicati dall'Amministrazione, previa apposizione di sigilli controfirmati dal personale dalle Amministrazioni contraenti e dalla Ditta fornitrice.
5. I risultati ottenuti nei predetti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente capitolato.

#### **Art. 4**

### **ORDINATIVO, CONSEGNA E PAGAMENTO**

#### ***Gestione dell'Ordine***

1. La consegna del prodotto sfuso o confezionato in sacchi da kg. 25 per lo stoccaggio nei silos o nei magazzini dovrà essere effettuata previo ordinativo.
2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria in forza della "Convenzione", i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicataria degli Ordini di fornitura inviati dalle singole Amministrazioni - mediante l'utilizzo del Negozio Elettronico della Committente di cui all'allegato "1" al presente capitolato speciale d'appalto - con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia. L'Ordine potrà essere effettuato da più persone previamente autorizzate dalla/e Amministrazione/i contraente/i.
3. La gestione dell'Ordine e della consegna del prodotto dovrà essere organizzata in modo tale che tutte le informazioni relative sia all'Ordine che alla sua consegna siano disponibili in apposito sito internet predisposto dall'Aggiudicataria. Le informazioni di dettaglio utili per la predisposizione del sito internet e per il monitoraggio delle attività di consegna, saranno trasmesse dalla Committente mediante comunicazione a mezzo fax a seguito della quale l'Aggiudicataria dovrà procedere all'aggiornamento del sito.
4. I dati contenuti in ogni Ordine aperto – intendendosi per Ordine aperto quello tuttora in fase di esecuzione da parte dell'Aggiudicataria - (referente Amministrazione contraente, quantitativo, tipologia, luogo di consegna, eventuali note data di carico, targa automezzo utilizzato, data consegna ecc.) devono essere aggiornati dall'Aggiudicataria o dai suoi incaricati e resi disponibili in tempo reale in apposito link. I dati dovranno essere elencati sulla pagina fino alla giornata successiva a quella di evasione dell'Ordine (ossia la consegna del materiale presso il punto indicato).
5. I dati relativi ad ogni Ordine chiuso – intendendosi per Ordine chiuso quello la cui esecuzione è terminata - devono comunque rimanere disponibili e visibili su un apposita pagina internet per ogni interrogazione da effettuarsi dall'Amministrazione contraente fino alla fine del periodo contrattuale.
6. Oltre alla visione su pagina internet i dati devono poter essere scaricati in tempo reale in formati compatibili con Microsoft ACCESS o PostgreSQL e devono contenere tutte le informazioni relative a: data dell'Ordine, data di consegna, chiusura Ordine, importo ordinativo, importo fatturato.

7. Il giorno della consegna deve essere comunicato direttamente al personale indicato (responsabile di zona o personale cantoniere addetto al ritiro, ecc.) mediante chiamata telefonica, tramite fax o messaggio sms e con l'indicazione del recapito del personale dell'Aggiudicataria addetto alla consegna, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo.

***Ordini effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento***

8. Per quanto riguarda gli ordini di fornitura effettuati dal Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento, i luoghi della consegna, che sono provvisti di silos o magazzini/depositi e sono distribuiti sull'intero territorio provinciale, a una distanza media di circa km. 50 da Trento, sono elencati di seguito:

**Tabella 1**

<b>LOCALITÀ</b>	<b>DISTANZA DA TRENTO</b>
ALBIANO	Km 19
ANDALO	Km 39
ANGHEBENI DI VALLARSA	Km 40
ASSIZI – PERGINE VALSUGANA -	Km 15
BESENELLO SS. 12	Km 18
BORGO VALSUGANA	Km 35
BRENTONICO	Km. 41
CALDES	Km. 53
CANAL SAN BOVO	Km. 100
CAPRIANA	Km. 44
CASALINO – PERGINE VALSUGANA -	Km. 15
CASTELLO DI FIEMME	Km. 54
CIMONE DI GARNIGA	Km. 18
CIRE' DI PERGINE SS. 47	Km. 9
COSTA DI VIGALZANO	Km. 15
FONDO	Km. 53
FUCINE DI OSSANA	Km 75
GRIGNO	Km 49
LISIGNAGO	Km 20
LIVO	Km 52
LOC. SINDECH – CENTA SAN NICOLO'	Km 24
LUSERNA	Km 40
MARCO DI ROVERETO	Km 31
MASO MILANO – LOC. SPORMAGGIORE -	Km 29
MARTER DI RONCEGNO	Km 33
MAZZIN DI FASSA	Km 90
MEZZANO DI PRIMIERO	Km 100
MOENA – LOC. DEPURATORE -	Km 80
MOLINA DI FIEMME	Km 54
MONTEROVERE	Km. 35
PANEVEGGIO	Km 85



PASSO CAMPO CARLO MAGNO (CAMPIGLIO)	Km 77
PASSO ROLLE	Km. 92
PIAZZE DI BEDOLLO	Km 27
PIEVE DI LEDRO	Km 57
PIEVE TESINO	Km 52
PONTE PIA'	Km 36
PREDAZZO	Km 71
PRESSANO SS.12	Km 11
PRESSON DI MONCLASSICO	Km 61
PRESTAVEL – TESERO -	Km 65
REVO'	Km 48
RIVA DEL GARDA	Km 43
RONCONE	Km 53
RONZO CHIENIS	Km 48
SABBIONARA DI AVIO	Km 49
SARCHE	Km 20
SERRADA DI FOLGARIA	Km 34
SOPRAMONTE DI TRENTO	Km 8
SPINI DA GARDOLO	Km 11
TONADICO	Km 103
TREGIOVO	Km 57
TUENNO	Km 41
VASON DEL MONTE BONDONE	Km 20
VILLE DEL MONTE	Km 52
VIGOLO VATTARO	Km 12
VILLALAGARINA	Km 24

9. L'Aggiudicataria deve effettuare la consegna a proprio rischio, e facendosi carico delle spese di qualsiasi natura, nel luogo indicato nell'Ordine di fornitura. Per esigenze organizzative, i luoghi di destinazione sopra indicati sono assolutamente indicativi e potranno subire variazioni durante il corso della stagione invernale, senza alcun preavviso da parte del Servizio Gestione Strade.

***Ordini effettuati dalle altre Amministrazioni contraenti***

10. Per quanto riguarda gli ordini di fornitura effettuati dalle altre Amministrazioni contraenti della Provincia Autonoma di Trento, i luoghi della consegna, che sono provvisti di silos o magazzini/depositi, sono distribuiti sull'intero territorio provinciale.
11. Alla data di indizione della presente Gara le Amministrazioni contraenti ed i rispettivi luoghi di consegna sono individuati nella tabella seguente:

**Tabella 2**

<b>Amministrazione contraente</b>	<b>Località</b>
Castello del Buonconsiglio	TRENTO
COMUNE DI TRENTO	TRENTO
COMUNE DI ANDALO	ANDALO
COMUNE DI CADERZONE	CADERZONE
COMUNE DI CAVARENO	CAVARENO

COMUNE DI CAVEDINE	CAVEDINE
COMUNE DI CLES	CLES
COMUNE DI DIMARO	DIMARO
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	PERGINE VALSUGANA
Fondazione Mach (già Istituto Agrario di San Michele all'Adige)	SAN MICHELE ALL'ADIGE
Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale	TRENTO

12. Alle Amministrazioni contraenti elencate nella tabella 2, potranno aggiungersi le ulteriori Amministrazioni contraenti di cui al punto 1. delle Premesse.

### ***Termini e pagamenti***

13. Dal giorno successivo alla trasmissione di ciascun Ordine decorre un termine di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi per la consegna della merce.
14. I pagamenti saranno effettuati a scadenza mensile qualunque sia l'importo delle forniture raggiunto nel mese di riferimento da parte di ogni singola Amministrazione contraente. I pagamenti avranno luogo previo accertamento della rispondenza al presente capitolato della fornitura relativa a ciascuna consegna, dopo la verifica della regolare esecuzione della fornitura medesima e dei risultati delle prove di laboratorio eventualmente richieste ai sensi dell'articolo 3 del presente capitolato.

## **Art. 5**

### **PENALITÀ E RIDUZIONE DEL PREZZO**

#### **Penalità:**

1. L'Aggiudicataria è sottoposta all'applicazione di penalità quando effettua, per ogni singolo Ordine, la consegna della merce in ritardo sul termine stabilito, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
2. L'Ordine quindi dovrà essere completamente evaso (tutti i carichi nello stesso previsti) entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno successivo a quello di formulazione dell'Ordine. Pertanto, le penalità verranno applicate con l'ottavo giorno dalla data di formulazione dell'ordine come di seguito specificato:
  - penale di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) al giorno per ogni Ordine non completamente evaso.
3. Oltre gli 8 (otto) giorni naturali e consecutivi di ritardo su un singolo Ordine l'Amministrazione contraente ha la facoltà di:
  - acquistare, a qualsiasi condizione, il sale necessario presso altro fornitore disponibile;
  - applicare nei confronti dell'Aggiudicataria la penale per l'avvenuto ritardo;
  - esigere nei confronti di quest'ultima, sia l'adempimento dell'ordine iniziale sia il pagamento delle maggiori spese sostenute (differenza tra il prezzo di acquisto presso altro fornitore e il prezzo di aggiudicazione) mediante detrazione delle stesse da uno qualsiasi dei pagamenti in corso e/o mediante l'escussione della cauzione di cui all'Art. 10.



4. Oltre i 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di ritardo su un singolo Ordine l'Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere il contratto concluso con la ricezione dell'Ordine, in danno dell'Aggiudicataria.
5. L'Aggiudicataria sarà ritenuta responsabile per il mancato funzionamento e aggiornamento del sito internet di cui al terzo comma dell'art. 4, e pertanto sarà sottoposta all'applicazione di una penale come di seguito specificato:
  - penale di € 500,00 (cinquecento/00) al giorno, per ogni mancato funzionamento del sito internet di durata superiore alle 4 (quattro) ore;
  - penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni mancato aggiornamento dei dati del sito internet relativi ad un singolo Ordine, quando l'aggiornamento non viene effettuato – per i dati già disponibili - entro il giorno antecedente alla consegna del sale relativo a quell'Ordine.

**Riduzione del prezzo:**

6. Qualora a seguito delle verifiche a campione di cui all'art 3, la merce fornita risultasse non conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'art 2, sarà applicata nei confronti dell'Aggiudicataria una riduzione del prezzo offerto, come di seguito specificato:
  - a) riduzione pari al 2% (dueper cento) del prezzo unitario offerto, qualora si riscontri una difformità in una qualsiasi delle caratteristiche richieste nel precedente art. 2, se la caratteristica difforme si discosta di non più del 5 % (cinqueper cento) dal valore richiesto;
  - b) riduzione pari al 20% (ventiper cento) del prezzo unitario offerto, qualora si riscontri una difformità in una qualsiasi delle caratteristiche richieste nel precedente art. 2, se la caratteristica difforme si discosta fino ad un massimo del 10 % (dieciper cento) dal valore richiesto;
7. In caso di forniture difformi per una percentuale maggiore del 10% (dieciper cento) di uno qualsiasi dei parametri di accettazione, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere il contratto concluso con la ricezione dell'Ordine addebitando alla Ditta fornitrice tutte le spese conseguenti.
8. Gli importi delle penali o delle riduzioni di prezzo saranno trattenuti sull'ammontare della fattura emessa a pagamento e/o trattenuti mediante escussione della cauzione di cui all'Art. 10.
9. Nel caso di accumulo di penali e/o di riduzioni di prezzo per un valore superiore al 10% (dieciper cento) dell'importo complessivo offerto, l'Amministrazione contraente in alternativa all'applicazione delle penali e/o riduzioni che superano il 10% (dieciper cento), ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto concluso con la ricezione dell'Ordine.
10. Resta fermo tutto quanto previsto all'art. 8 del presente capitolato.

**Art. 6**

**SPESE DI CONTRATTO, REGISTRO E ACCESSORIE**

1. Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese di contratto, bollo e registrazione.
2. L'Aggiudicataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicataria è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.

**Art. 7  
CONTROVERSIE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione contraente e l'Aggiudicataria, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione della Convenzione e dei contratti conclusi mediante la ricezione degli Ordini di fornitura, sia al termine della Convenzione e dei contratti conclusi mediante la ricezione degli ordini di fornitura, è esclusivamente competente il Foro di Trento.

**Art. 8  
RISOLUZIONE**

1. Con riferimento all'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di inadempienze gravi o ripetute dalle quali la Committente e/o le Amministrazioni contraenti possano desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria a far fronte agli impegni assunti con la "Convenzione", la Committente e le Amministrazioni contraenti si riservano sin d'ora la facoltà, di risolvere rispettivamente la "Convenzione" e/o gli Ordini di fornitura in vigore, per colpa ed in danno all'Aggiudicataria, dandone comunicazione con lettera raccomandata A.R., riservandosi altresì la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
2. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui la Committente, per gravi e ripetute inadempienze dell'Aggiudicataria nei confronti della Committente medesima e/o delle singole Amministrazioni contraenti, si vedesse obbligata a risolvere la "Convenzione", avrà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Aggiudicataria per il risarcimento del danno.
3. E' facoltà della Committente procedere alla risoluzione della "Convenzione" ed è facoltà delle Amministrazioni contraenti procedere alla risoluzione degli Ordini di fornitura in vigore, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
  - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicataria nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - qualora sia stato depositato contro l'Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Aggiudicataria;
  - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella "Convenzione" e nei suoi allegati;
  - in caso di accumulo di penali e/o riduzioni di prezzo per un valore che superi il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto;
  - per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la "Convenzione" e/o ogni singolo rapporto attuativo;
  - per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di **10 (dieci) giorni** di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del successivo art. 10;
  - negli altri casi di cui agli articoli 5, 10, 13.
4. Riscontrata la grave inadempienza a un obbligo contrattuale la Committente e/o le Amministrazioni contraenti provvederanno a contestarla all'Aggiudicataria fissando un termine congruo, stabilito di volta in volta in relazione alla natura e all'entità delle contestazioni, entro il quale l'Aggiudicataria dovrà conformarsi alle prescrizioni ricevute.
  5. Trascorso inutilmente questo termine, la Committente e/o le Amministrazioni contraenti potranno procedere alla risoluzione per inadempimento della "Convenzione" (la Committente) e/o degli Ordini di fornitura in vigore (la Committente e/o le Amministrazioni contraenti).
  6. In caso di risoluzione della "Convenzione" per grave inadempimento, la Committente si riserva la facoltà di interpellare l'offerente che si sia classificato secondo in graduatoria di gara, al fine di stipulare una nuova "Convenzione" alle medesime condizioni economiche già proposte dalla stessa in sede di offerta.

#### **Art. 9 DOMICILIO LEGALE**

1. L'Aggiudicataria elegge il suo domicilio legale per tutti gli effetti del contratto presso la sede della Committente

#### **Art. 10 CAUZIONE**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Aggiudicataria con la stipula della "Convenzione" e dei singoli Ordini di fornitura, l'Aggiudicataria medesima presta una cauzione definitiva pari ad un importo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale mediante la stipula di una fideiussione assicurativa o bancaria con primaria Società assicuratrice o bancaria.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di tutte le Amministrazioni che aderiranno alla presente "Convenzione" nel corso di vigenza della stessa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente "Convenzione" e dall'esecuzione dei singoli Ordini di fornitura effettuati dalle Amministrazioni contraenti. La cauzione potrà essere escussa

previa conferma da parte della Committente dell'intervenuta adesione alla "Convenzione" da parte dell'Amministrazione che ha presentato la domanda di escussione. La cauzione è rilasciata anche in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria con la presente "Convenzione".

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente e/o le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 5, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione della "Convenzione" e, per quanto concerne tutti gli obblighi dell'Aggiudicataria nei confronti delle Amministrazioni contraenti di cui agli Ordini di fornitura, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordini di fornitura.
5. Fatto salvo quanto previsto all'ottavo comma del presente articolo, la domanda di escussione della cauzione, per ogni singolo Ordine di fornitura, da parte delle Amministrazioni, non potrà superare il limite massimo del 25% (venticinqueper cento) dell'importo del singolo Ordinativo di fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della "Convenzione", nonché per tutta la durata dei singoli contratti esecutivi della "Convenzione" medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti esecutivi; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti verso l'Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di **10 (dieci) giorni di calendario** dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente ha facoltà di dichiarare risolta la "Convenzione", previa comunicazione all'Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e, del pari le singole Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti gli Ordini di fornitura in essere.

## **Art. 11 SUBAPPALTO**

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto della presente fornitura è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentaper cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Aggiudicataria, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del

D.Lgs. n. 163/2006, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato.

3. È fatto obbligo all'Aggiudicataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall'Amministrazione contraente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicataria ha via via corrisposto ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **Art. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente "Convenzione" e della esecuzione dei singoli Ordini di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della "Convenzione" medesima.
2. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Committente esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della "Convenzione" e dei singoli Ordini di Fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Con la sottoscrizione della "Convenzione", le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7-10 della medesima normativa.

## **Art. 13**

### **OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI**

1. L'Aggiudicataria deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Aggiudicataria deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della "Convenzione" e degli Ordini di fornitura e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Aggiudicataria non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
3. L'Aggiudicataria si impegna, sin d'ora, a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.



4. Le Amministrazioni, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'Aggiudicataria delle inadempienze ad essa denunciate dagli organi preposti, si riservano **di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 30% (trentapercento)** dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata, in via tempestiva, soltanto dopo che gli organi preposti, di cui al comma precedente, abbiano dichiarato che le inadempienze sono state sanate; in tale ipotesi l'Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.
6. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all'Aggiudicataria documenti e informazioni relative a:
  - iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato;
  - iscrizione e tassi INAIL;
  - dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell'ultimo triennio;
  - posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
  - estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
7. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di recedere dalla "Convenzione", a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Amministrazioni contraenti.

#### Articolo 14

### OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E PREVIDENZIALI

1. L'Aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L'Aggiudicataria si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come modificato e integrato dal D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242, nonché del Decreto Interministeriale 10 marzo 1998, e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità della "Convenzione" e dei singoli Ordini di fornitura.
3. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente comma 2, l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora a:
  - collaborare con le strutture della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti, preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;
  - comunicare alla Committente, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula della "Convenzione", gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione della fornitura.
4. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicataria che non potrà, pertanto,



avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Committente e/o alle Amministrazioni contraenti.

5. L'Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sia la Committente che le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette

#### **Art. 15**

### **DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE**

1. Fanno parte integrante della "Convenzione" ancorchè non materialmente allegati:
  - il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati;
  - l'offerta economica dell'Aggiudicataria (e l'eventuale dichiarazione di subappalto).

#### **Art. 16**

### **NORME CHE REGOLANO L'APPALTO**

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della "Convenzione" e degli Ordini di fornitura sono regolati, in via gradata:
  - a) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Legge Provinciale n. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg
  - c) dall'art. 1667 del codice civile e, comunque, dal codice civile nel suo complesso, dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ed dalle consuetudini locali.
2. Le clausole della "Convenzione" e degli Ordini di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Aggiudicataria, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni della "Convenzione" dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito della presente "Convenzione".
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni della "Convenzione" risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare alla stessa un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione della "Convenzione" conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

**Art. 17**  
**CLAUSOLA FINALE**

1. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della "Convenzione" e/o dei singoli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della "Convenzione" o dei singoli Ordini di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Committente e/o delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordini di fornitura, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

## Allegato “1” al Capitolato Speciale d’Appalto

### Negozio Elettronico

#### **Predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”**

La Committente predisporrà il sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”, con tutte le informazioni utili agli utenti.

A tal fine l’Aggiudicataria, nel termine di **15 (quindici) giorni di calendario** dalla richiesta formale della Committente, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, dovrà mettere a disposizione quanto richiesto dalla Committente stessa al fine della predisposizione del Negozio Elettronico..

#### **Funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”**

L’Aggiudicataria dovrà predisporre, nel termine di **15 (quindici) giorni di calendario** dalla richiesta formale della Committente, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, e secondo le modalità comunicate dalla Committente stessa, un collegamento al sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione” al fine di:

- ricevere gli Ordini di fornitura inviati dalle Amministrazioni contraenti con modalità telematica ai sensi dell’Art. 4. In tal senso, l’Aggiudicataria dovrà apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordini di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione degli Ordini stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto. Per la corretta ricezione degli Ordini di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti, è necessaria la seguente dotazione tecnica minima: disponibilità di un personal computer con Internet Explorer 5.5; collegamento ad internet; possesso di una casella di posta elettronica;
- monitorare costantemente la situazione degli Ordini di fornitura.